

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/91 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 863/91 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione in Unione Sovietica e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 863/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1366/91<sup>(4)</sup>, ha disposto una vendita speciale di burro d'intervento da esportare in Unione Sovietica secondo una procedura di gara particolare il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12 del 28 maggio 1991; che non è stata presentata alcuna offerta entro questo termine; che è pertanto opportuno accordare nuovi termini di presentazione delle offerte, istituendo un sistema di gara permanente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 863/91 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - 1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero secondo una procedura di gara permanente fino al 31 luglio 1991. •
- 2) All'articolo 2, paragrafo 3 i termini «entro il 28 maggio 1991» sono sostituiti dai termini «entro le ore 12 di ogni secondo e quarto martedì del mese» e i termini «al 30 maggio 1991» sono sostituiti dai termini «al giovedì successivo».
- 3) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
  - Si può decidere di non dare seguito alla gara. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 30.